



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 27/12/2006

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 21

"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura"

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 20/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1
Competenze

La Commissione prevista dall'art. 10 del D.L.vo n. 154/2004 ed istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 06/06/2006 con sede presso il Settore Caccia e Pesca esprime pareri, su:

- argomenti indicati da leggi o regolamenti;
- questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito regionale;
- attività di pesca, acquicoltura, ed attività ad esse connesse;
- questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
- argomenti attinenti la pesca, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale;
- proposte di leggi e/o regolamenti a livello regionale.

Articolo 2

Durata in carica della Commissione

I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento di Giunta Regionale, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le Amministrazioni sono rappresentate dai propri dirigenti o funzionari pro-tempore o loro designati.

Articolo 3

Assenza o impedimento del presidente

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, in qualità di vicepresidente. In assenza del Dirigente del Settore, il Presidente può delegare il Dirigente dell'Ufficio Pesca.

Articolo 4

Sostituzione membri

In caso di assenza ingiustificata, per almeno 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, i componenti sono sostituiti su indicazione degli enti o organismi interessati.

Il Presidente propone alla Giunta Regionale la reintegrazione della composizione dei componenti.

I membri eletti rimangono in carica per tutto il tempo residuo al compimento del triennio del componente sostituito.

E' fatto obbligo a tutti gli Enti e organismi vari di indicare il componente titolare ed il suo supplente.

Articolo 5

Riconferma o nuova designazione dei membri

Il Presidente richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Associazioni componenti la Commissione, le nuove designazioni e/o la riconferma delle stesse.

Articolo 6

Integrazione della Commissione

Il Presidente può invitare esperti, nelle materie pertinenti, ai lavori della Commissione. Gli esperti invitati non hanno diritto di voto.

Articolo 7

Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente.

L'avviso di convocazione è diramato dalla Segreteria della Commissione d'ordine del Presidente ed indica il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con

preavviso di almeno dieci giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione indica il giorno della seconda convocazione. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun membro.

La Commissione può essere convocata anche su richiesta di 1/3 dei componenti.

Articolo 8

Iscrizione argomenti all'o.d.g.

I Componenti possono chiedere l'iscrizione all' o.d.g. della Commissione di argomenti aventi rilevante e/o specifico interesse nel Settore Pesca, depositando presso la Segreteria della Commissione una relazione tecnica corredata da sufficienti norme di legge.

Articolo 9

Segretario

Il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze e svolge ogni altra mansione attribuitagli dal Presidente.

I verbali di ogni seduta vengono ratificati nella seduta successiva.

Il Dirigente di Settore può designare un Vicesegretario, individuato tra i funzionari della carriera direttiva del Settore Caccia e Pesca. Il Vicesegretario esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10

Validità delle Sedute

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo in seconda convocazione.

Articolo 11

Funzionamento

della Commissione

Le decisioni della Commissione sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Indennità

Per l'espletamento delle funzioni, si applicano le norme di cui all'art.10 del D.L. 154/04.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 dicembre 2006

VENDOLA